

ALLEGATO "D"

- CONTRATTO DI APPALTO -

Per la somministrazione di azoto liquido in lotto unico, di durata triennale con opzione per il quarto anno, da consegnare sede di Trieste dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Codice identificativo gara CIG: 674643671A

TRA

L'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito per brevità anche "Ente" e/o IOM-CNR), con sede in Trieste, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore Prof. Alberto Morgante, codice fiscale MRGLRT61M23L483K, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, Area Science Park – Basovizza, Strada Statale 14 km 163,5, 34149 Trieste, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 000023 Prot. N. 0021463 del 12 aprile 2013;

E

L'Operatore economico " _____ " (in seguito per brevità anche "Operatore economico"), con sede in _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, nella persona del/la Legale rappresentante (o altra carica) Sig./ra/Dott. _____, codice fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____, Via _____, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____, munito/a dei necessari poteri giusto _____.

PREMESSO CHE:

A. Con Decisione a contrattare Prot. IOM-CNR N. 0002062 del 20 giugno 2016, questo Ente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (nel seguito denominato per brevità "D. Lgs. 50/2016") l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia, per l'affidamento del contratto sotto soglia relativo alla

somministrazione di azoto liquido in lotto unico, di durata triennale con opzione per il quarto anno, da consegnare alle sede dell'Ente - CIG 674643671A - con un importo a base d'asta pari a € 0,12 (zero virgola dodici) oltre IVA per ogni litro di azoto liquido, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

- B. Con verbale n. _____ del _____ il Seggio di gara ha redatto la graduatoria di merito proponendo l'aggiudicazione della gara all'Operatore economico;
- C. L'Ente, con Provvedimento Prot. IOM-CNR N. _____ del _____ ha approvato la suindicata proposta di aggiudicazione, disponendo l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico;
- D. La predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data _____ giusta comunicazioni in atti;
- E. L'Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti di carattere speciale relativi alla capacità tecnica con esito positivo;
- F. L'Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l'aggiudicazione dell'appalto è divenuta efficace giusta Provvedimento IOM-CNR N. _____ del _____ eccezion fatta per le verifiche di cui il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- G. Stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto – *sub condicione* - in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 15;
- H. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio (cosiddetto *stand still*) di 35 (trentacinque) giorni solari dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Forma oggetto del presente contratto la somministrazione di azoto liquido in lotto

unico, di durata triennale con opzione per il quarto anno, da consegnare alla sede di Trieste dell'Ente nonché la fornitura ed installazione in comodato gratuito di due serbatoi di stoccaggio, come riportato all'art. 1 del Capitolato speciale.

Art. 2 – Importo contrattuale

L'importo del presente contratto è pari a € _____ (_____/___), al quale va aggiunta la quota I.V.A. ai sensi di legge, per ogni litro di azoto liquido fornito, franco serbatoio di stoccaggio.

L'importo contrattuale per l'eventuale quarto anno di contratto - in caso di esercizio da parte dell'Ente della facoltà di proroga - sarà oggetto di revisione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Tale revisione sarà operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato sarà quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dell'importo contrattuale.

Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Operatore economico di cui al Capitolato speciale. L'importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata triennale del contratto e l'Operatore economico non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono.

Art. 3 – Periodo contrattuale

Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 01/10/2016 e termine il 30/09/2019, con esclusione del tacito rinnovo. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore anno, previa verifica delle ragioni di convenienza e pubblico interesse che lo giustifichino. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'Ente entro 60 (sessanta) giorni solari dalla naturale scadenza del contratto.

Qualora, prima della scadenza del contratto d'appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo Operatore economico con procedura di gara, L'Ente può disporre la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario per pervenire alla nuova aggiudicazione e, comunque, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni solari.

Art. 4 - Trasporto e consegna

L'azoto liquido sarà fornito e travasato nei serbatoi di stoccaggio installati dall'Operatore economico presso Area Science Park – Basovizza, - Strada Statale 14 km 163,5 – 34149 Trieste.

L'Operatore economico attraverso il sistema di lettura e controllo dei livelli provvederà alla gestione programmata delle consegne dell'azoto liquido.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento che attesti la quantità fornita in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà all'Operatore economico. L'apposizione della firma da parte dell'Ente ha valenza in merito alla quantità consegnata e misurata come da Art. 8 del presente contratto, e non preclude per l'Ente il diritto ad eventuali ulteriori rilievi in ordine alla qualità dell'azoto liquido fornito.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale. L'Operatore economico si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

L'Operatore economico, al fine di garantire la corretta esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, ed al fine di costituire l'interfaccia diretta nei confronti dell'Ente, dovrà individuare un Responsabile che avrà il compito di:

- Svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto del presente contratto;

- Sottoscrivere i rapporti scritti e/o i verbali in esito alle operazioni oggetto del presente contratto;
- Ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà e/o di giudizio poste in essere dall'Ente.

Per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

Art. 6 – Disciplina del contratto

Il contratto, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente contratto è altresì disciplinato dall'offerta economica e dalle norme di gara e contrattuali con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati ad esso.

Art. 7 – Responsabilità dell'Operatore economico

L'Operatore economico sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

L'Operatore economico dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Operatore economico risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

A tal fine l'Operatore economico dovrà essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, ivi inclusi quelli derivanti dall'esecuzione del contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecento mila/00). L'Operatore economico, prima della stipula del contratto, dovrà produrre all'Ente copia di detta polizza.

Art. 8 - Controllo della quantità del prodotto trasferito nei serbatoi

La misurazione dei quantitativi forniti in fase liquida dovrà effettuarsi presso il luogo di consegna e in presenza di un incaricato dell'Ente; la stessa sarà effettuata sulla base di apposito misuratore, montato sul mezzo di trasporto, al momento del travaso dalla cisterna di trasporto ai serbatoi di stoccaggio; la misurazione del quantitativo potrà altresì essere verificata utilizzando gli indicatori di livello sui serbatoi medesimi.

Art. 9 – Controllo della qualità del prodotto fornito

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo qualitativo sia all'atto della consegna dell'azoto liquido sia durante l'utilizzo ordinario, onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel Capitolato speciale.

Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme l'Ente comunicherà all'Operatore economico a mezzo posta elettronica certificata (se italiano) oppure a mezzo telefax (se straniero) la mancata conformità del prodotto, richiedendo che l'Operatore economico provveda, a propria cura e spese e entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione, sabati, domeniche e festività incluse, a:

- 1) Bonificare i serbatoi di stoccaggio e i contenitori eventualmente inquinati;
- 2) Bonificare gli impianti di proprietà dell'Ente collegati ai serbatoi di stoccaggio;
- 3) Reintegrare il livello precedente di prodotto non conforme con azoto liquido conforme alle specifiche;

Nel caso in cui l'Operatore economico non provveda alle operazioni di bonifica e reintegro nei tempi indicati, sarà facoltà dell'Ente, onde proseguire senza interruzioni l'attività dei propri laboratori, acquisire l'azoto liquido presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese ed oneri saranno a carico dell'Operatore economico, e verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

L'Operatore economico inoltre rimborserà le spese di analisi sostenute dall'Ente.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

L'Operatore economico si assume ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso l'Ente.

Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'ente ove è previsto che debba operare l'Operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico medesimo e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 sono pari a ZERO. Di conseguenza non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.

Art. 11 - Fatturazione e pagamento

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile, con esplicita indicazione delle quantità delle consegne del mese di riferimento così come risultanti dai documenti di cui all'Art. 4 del presente contratto; in nessun caso potranno comparire nella medesima fattura consegne relative a mesi precedenti e/o eventuali ulteriori consegne di prodotti all'Ente effettuate dall'Operatore economico in esecuzioni di altri contratti.

Al fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico potrà emettere fattura **solo dopo** l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo ad ogni singola consegna; la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:

- Per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia: **elettronica** ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che

si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ZMDURO”;

- Per gli aggiudicatari stranieri: **in forma cartacea.**

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, **pena il rifiuto della stessa:**

- Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- Il CIG: 674643671A;
- Il CUU (Codice Univoco Ufficio): ZMDURO;
- C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
- L’oggetto della fornitura;
- Il riferimento ai documenti di consegna nonché i litri di prodotto forniti;
- L’aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).

Non saranno ammesse fatture con “Split Payment” o con IVA differita.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

L'Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali, di cui all'Art. 13 del presente contratto. L'Ente può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico ha comunicato i seguenti dati:

- Conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN o SWIFT CODE/BIC:

a) _____ acceso presso _____

b) Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

o _____ (C.F. _____).

Art. 13 - Penali

Considerata la criticità della somministrazione di azoto liquido, in caso di difficoltà o impossibilità da parte dell'Operatore economico di effettuare una consegna secondo le quantità e le modalità stabilite nei precedenti articoli, l'Operatore economico dovrà dare tempestiva comunicazione di tale impossibilità all'Ente e sarà tenuto al rimborso

delle spese documentate sostenute dall'Ente medesimo per l'eventuale acquisizione presso altri fornitori del prodotto necessario e sufficiente per la prosecuzione in sicurezza delle attività dei laboratori, a insindacabile giudizio dell'Ente.

Nel caso di consegne effettuate difformemente dai termini di cui agli articoli precedenti l'Operatore economico sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno solare di ritardo e fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo. Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo posta elettronica certificata se trattasi di Operatore economico italiano o straniero residente in Italia; a mezzo fax se trattasi di Operatore economico straniero.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in danno all'Operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito. Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

In caso di insufficiente affidabilità comprovata da ripetute tardive consegne e/o ripetuti tardivi interventi manutentivi e/o titoli di purezza non conformi (almeno tre eventi nell'arco di durata del contratto), l'Ente si riserva il diritto di risoluzione del contratto stesso.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456

c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- Nei casi di cui ai precedenti articoli: Art. 7 – Responsabilità dell'Operatore economico, Art. 10 – Sicurezza sul lavoro, Art. 15 – Subappalto - Cessione del contratto e del credito.

Art. 15 - Subappalto - Cessione del contratto e del credito

Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto, a pena di nullità del contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Per le cessioni di crediti si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - Garanzia definitiva

L'Operatore economico ha costituito una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale relativo al quadriennio al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di **cauzione** o **fideiussione**.

La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'Operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell'Operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La **fideiussione** deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione. L'Ente può richiedere all'Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Art. 17 – Riservatezza

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali.

L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Dalle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Operatore

economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico medesimo ed accettate dall'Ente.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il CNR provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente.

Art. 20 – Ricorsi giurisdizionali

I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2828.

Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Genova.

Art. 21 – Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto, che consta di _____ pagine, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. L'imposta di bollo è a carico dell'Operatore economico; la modalità di stipula del contratto e dell'assolvimento dell'obbligo di versamento di tale imposta saranno concordate con l'Operatore economico, privilegiando la forma telematica.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma

IOM-CNR

Il Direttore

(Prof. Alberto MORGANTE)

Firma

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____
dell'Operatore economico _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1341 e ss. del codice civile, dichiara di accettare specificamente tutte le condizioni e
patti ivi contenuti dall'articolo 1 all'articolo 21.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma

SCHEMA DI CONTRATTO